



COMUNE DI FERRARA

PROVINCIA DI FERRARA

PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE (ai sensi dell'art.8 c.6 L.n.36 del 22 febbraio 2001)




SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com

Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



Progettisti

Ing. Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3353

Dott. Urb. Teresa Lania

Ordine degli architetti di Padova – Sez. A Pianificatore Territoriale
n. 3535



B

Norme Tecniche di Attuazione

Sindaco	Alan Fabbri	Data progetto	Dicembre 2021
RUP	Fabrizio Magnani	Rev. 01	

Nome file:	B_Norme Tecniche	Controllato da:	T.Lania
Redatto da:	M.Fasolo	Approvato da:	M.Brait

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

INDICE

CAPO I	4
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI NELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....	4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 4 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 5 – FINALITÀ	7
ART. 6 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI	7
CAPO II.....	8
COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....	8
ART. 7 – COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE	8
ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE	8
ART. 9 – ZONIZZAZIONE.....	9
ART. 10 – AREE IDONEE	10
ART. 11– IL PROGETTO DI PIANO DELLE INSTALLAZIONI	10
ART. 12 – APPROVAZIONE DEL PIANO.....	11
CAPO III.....	12
ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI	12
ART. 13 – PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE	12
ART. 14 - ISTRUTTORIA DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE DEI PIANI DI SVILUPPO DELLA RETE	12
CAPO IV	13
CRITERI TECNICI PROGETTUALI	13
ART. 15 - CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE IDONEE ..	13
ART. 16 – CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI E AREE SENSIBILI VERDI.....	14
ART. 17 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE GENERALE DI AREE IDONEE DEL "NUCLEO CONSOLIDATO E NUOVI INSEDIAMENTI"	14
ART. 18 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE DEL "NUCLEO CONSOLIDATO E NUOVI INSEDIAMENTI"	14
ART. 19 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI AREE IDONEE NELLE "AREE PRODUTTIVE".....	15

ART. 20– CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE DELLE "AREE PRODUTTIVE"	15
ART. 21– CRITERI DI LOCALIZZAZIONE GENERALE DI AREE IDONEE NELLE "AREE NEUTRE"	16
ART. 22 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE DELLE "AREE NEUTRE"	16
ART. 23 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE GENERALE DI AREE IDONEE NELLE "AREE A SERVIZIO"	16
ART. 24 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE DELLE "AREE A SERVIZIO"	16
ART.25 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE NELLE AREE RICADENTI ALL'INTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL "CENTRO STORICO"	17
ART.25BIS CRITERI E PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI NELLE "AREE O EDIFICI VINCOLATI" RICADENTI ALL'ESTERNO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO	18
ART. 26– CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI IN "AREE CON VINCOLI PAESAGGISTICI"	18
ART. 27– RICONFIGURAZIONI	19
ART. 28 – CO-SITING	19
ART. 29 – MICROCELLE	20
ART. 30 – IMPIANTI MOBILI DI TELEFONIA MOBILE	20
ART. 31 – DELOCALIZZAZIONI	20
CAPO V	21
ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE	21
ART. 32 – REGIME AUTORIZZATIVO	21
ART. 33 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ISTALLAZIONE O ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI ED ISTRUTTORIA	21
ART. 34– DIVIETI E DEROGHE	21
CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI	22
ART. 35 – CONTROLLO E VIGILANZA	22
ART. 36 – SANZIONI	22
ART. 37 - RINVIO, NORME GENERALI E TRANSITORIE	22

CAPO I

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto e contenuti nelle Norme tecniche di attuazione del Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile

Le presenti Norme tecniche di attuazione disciplinano la localizzazione e l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti e dei sistemi fissi per radiocomunicazioni in conformità a quanto stabilito con la Legge Regionale n.30 del 31.10.2000 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", e successive modifiche e integrazioni¹ sul territorio del Comune di Ferrara.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti Norme tecniche di attuazione si applicano a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile, i ponti radio ed in generale a tutti gli impianti operati nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili e gli impianti provvisori.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Le Norme tecniche di attuazione trovano i principi legislativi nei seguenti provvedimenti:

- L. 22 febbraio 2001 n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 08/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- D.Lvo n. 259 del 01/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche;
- L. n. 120/2020 "Decreto semplificazioni".

Art 4 - Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all'art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

- a) "esposizione": è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

¹ L.R. 13/11/2001 n.34, L.R. 25/11/2002 n. 30 e L.R. 06/03/2007 n. 4

- b) “limite di esposizione”: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- c) “valore di attenzione”: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) “obiettivi di qualità” sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) “esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici”: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- f) “esposizione della popolazione”: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera e) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- g) “stazioni e sistemi o impianti radioelettrici”: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- h) “impianto per telefonia mobile”: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- i) “impianto fisso per radiodiffusione”: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Altre definizioni

- j) “sistema GSM”: sigla di global system mobile, sistema di telefonia cellulare caratterizzato dall'utilizzo della tecnologia digitale, permettendo la comunicazione di voce e dati;
- k) “sistema DCS”: sigla di digital cellular system, standard per la telefonia cellulare operante nella banda dei 1800 Mhz, consente l'utilizzazione dei telefoni cellulari con servizi aggiuntivi come trasmissione dati, collegamenti Internet, ecc;
- l) “sistema GPRS”: sigla di general packet radio service, sistema di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, che integra la tecnologia della rete radiomobile con quella della rete internet;
- m) “sistema UMTS”: sigla di universal mobile telecommunications system, il sistema UMTS è in grado di gestire la posta elettronica, la navigazione in Internet a piena capacità grafica, la videotelefonia, il commercio elettronico e il trasferimento di dati e video in genere;
- n) “sistema LTE”: sigla Long Term Evolution ed è una tecnologia wireless a banda larga;

- o) “ponte radio”: l’apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;
- p) “microcella”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;
- q) “gap-filler”: impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette “zone d’ombra”;
- r) “co-siting” e/o “collocazione”: installazione di Stazioni Radio Base di più gestori su di uno stesso sito;
- s) “small cells”: piccoli apparati di telecomunicazione, sono più piccole rispetto alle antenne solitamente utilizzate nella telefonia mobile, hanno una portata che varia, a seconda delle condizioni ambientali, da poche decine di metri sino ad arrivare a coprire un’area dal raggio di 2 chilometri circa, permettono di rendere più efficiente l’utilizzo delle bande di trasmissione nello spettro radio. Sono importanti nello sviluppo di reti 3G e in quelle 4G LTE;
- t) “5G”: standard di quinta generazione per la telefonia mobile, le frequenze di trasmissione del segnale previste per la tecnologia 5G sono 700 MHz, 3600-3800 MHz e 26 GHz;
- u) “modifica di un impianto esistente”: riconfigurazione della stazione radio base o dell’installazione nel suo insieme, compreso l’inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio;
- v) “risanamento e bonifica di un impianto esistente”: per intervento di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:
- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all’inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni del vigente quadro normativo e del presente regolamento, ove superati;
 - la compatibilità dell’inserimento paesaggistico dell’impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell’ambiente urbano che dell’ambiente extraurbano;
 - la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti, intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico, sull’assetto del territorio.
- w) “area sensibile”: definizione che viene utilizzata nelle seguenti Norme per definire le aree in cui è vietata la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile, ai sensi dell’art.9 della L.R. n.30 del 31 ottobre 2000 ed in base alle indicazioni recepite dall’amministrazione comunale. L’omonima legge esprime il divieto di localizzazione in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6. Nello specifico l’Amministrazione ha integrato tali indicazioni definendo come aree sensibili le strutture socio-assistenziali, le strutture sanitarie con degenza, tutte le strutture scolastiche comprese le Università e specifiche aree verdi attrezzate di proprietà del Comune.

Art. 5 – Finalità

Le Norme hanno le seguenti finalità:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche.
- c) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;
- e) localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- f) individuare i punti di ottimale localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- g) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
- h) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale.

Art. 6 – Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti

Al fine di perseguire una più razionale localizzazione degli impianti si privilegiano i seguenti criteri generali:

1. per i nuovi impianti e nei casi di delocalizzazione è previsto l'accorpamento su strutture di supporto comuni preesistenti al fine di ridurre il consumo di suolo e per la riduzione del numero dei siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti stessi e nel rispetto dei limiti di legge di campo elettromagnetico.
2. per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione delle postazioni esistenti ritenute non più idonee devono essere privilegiate le aree e gli edifici pubblici individuati dall'Amministrazione Comunale, lontane da zone sensibili come scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, ospedali, case di cura e di riposo etc;

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 7 – Composizione del Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile

Sono elementi costitutivi del presente Piano gli elaborati e le tavole grafiche qui di seguito indicati:

Elaborato A. RELAZIONE GENERALE

Elaborato A.1 RELAZIONE CATASTO SITI

Elaborato B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elaborato C. RELAZIONE DI PROGETTO

Elaborato D. RELAZIONE ISOLINEE

Tavola 1. CATASTO SITI

Tavola 2. PIANO DI SVILUPPO DEI GESTORI

Tavola 3. SITI PER LA LOCALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Tavole 4. SIMULAZIONE ISOLINEE DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Art. 8 – Definizione delle aree omogenee

Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per la telefonia mobile su tutto il territorio comunale si devono considerare le seguenti macro zone:

- aree sensibili (art.9 L.R. n.30 del 2000);
- aree sensibili verdi (aree verdi attrezzate di proprietà comunale selezionate dall'amministrazione);
- aree o edifici vincolati (definite ai sensi del Dlgs 42/2004)
- nucleo consolidato e nuovi insediamenti (definito dall'artt.14.2, 14.3, 14.4 delle NTA del PSC vigente);
- area produttive (definite dagli artt. 14.5, 14.6, 14.7 delle NTA del PSC vigente ad esclusione del Polo ospedaliero di Cona);
- aree a servizio (aree comunali potenzialmente disponibili ad esclusione di quelle vincolate o sensibili);
- centro storico (definito dall'art.14.1 delle NTA del PSC vigente ad esclusione del centro storico della frazione di Francolino);
- aree neutre (tutte le aree del territorio comunale che non ricadono nelle precedenti categorie, ad esclusione dunque anche delle aree vincolate o sensibili);

Art. 9 – Zonizzazione

Nell'elaborato n.3 "Siti per la localizzazione di nuovi impianti" le macro zone che vengono rappresentate sono:

1. Aree sensibili

Le "Aree Sensibili", dal colore arancione pieno, rappresentano le aree in cui è vietata la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile secondo quanto prescritto dalla L.R. n.30 del 31.10.2000, ovvero:

- attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, con particolare riferimento a quanto indicato dal Comune di Ferrara come strutture socio-assistenziali, strutture sanitarie con degenza e tutte le strutture scolastiche comprese le Università;
- zone di parco classificate A (non presenti sul territorio del Comune di Ferrara);
- riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000);

2. Aree sensibili verdi

Le "Aree sensibili verdi", dal colore arancione retinato, rappresentano le aree verdi attrezzate di proprietà del Comune in cui è vietata la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile secondo quanto prescritto dall'Amministrazione comunale.

3. Aree o edifici vincolati

Con la voce "Aree o edifici vincolati direttamente all'interno del Centro Storico", individuati dal colore rosso, vengono identificati gli immobili vincolati ai sensi degli artt.10 e 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e gli immobili definiti dagli artt. 110 e 111 delle NTA del RUE vigente che si trovano all'interno del Centro Storico (art.14.1 delle NTA del PSC vigente).

Con la voce "Aree o edifici vincolati direttamente", individuati dal colore marrone, vengono identificati gli immobili vincolati ai sensi degli artt.10 e 11 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e gli immobili definiti dagli artt. 110 e 111 delle NTA del RUE vigente che si trovano all'estero del Centro Storico (art.14.1 delle NTA del PSC vigente).

Con la voce "Aree o edifici vincolati indirettamente", individuate dal colore giallo, vengono identificati gli immobili che si trovano in relazione spaziale con aree o edifici vincolati direttamente ai sensi dell'art.45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

4. Aree con vincoli paesaggistici

Con la voce "Aree con vincoli paesaggistici", individuate dal colore verde, vengono identificati gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelate per legge ai sensi degli artt.136 e 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

5. Centro Storico

La perimetrazione dell'area del centro storico è definita dall'art.14.1 delle NTA del PSC vigente del Comune di Ferrara. Per le modalità di intervento su queste aree si rimanda alle disposizioni dell'art.25 delle presenti Norme.

Art. 10 – Aree idonee

Il Piano individua nell'elaborato cartografico Tavola n. 3 e nella Relazione di Progetto le aree idonee direttamente disponibili per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile.

In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile, la delocalizzazione di quelle esistenti nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

Il Piano consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione in ogni zona di Piano, ad esclusione delle zone sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici, urbanistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 6, i gestori devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata e diversa da quelle di progetto sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete.

Art. 11– Il Progetto di Piano delle installazioni

Il Progetto di Piano delle installazioni si compone dei seguenti documenti:

- TAVOLA DI PROGETTO (TAV. 3: Siti per la localizzazione di nuovi impianti)
- RELAZIONE DI PROGETTO

L'elaborato cartografico Tav. 3 "Siti per la localizzazione di nuovi impianti" individua le aree o siti puntuali di progetto cioè immediatamente disponibili all'installazione di nuovi impianti ed alla riconfigurazione di quelli esistenti. Tali localizzazioni vengono rappresentate mediante punti o superfici ad indicare l'area di riferimento. Per quanto riguarda invece l'installazione di nuovi impianti o la riconfigurazione di quelli esistenti all'interno della perimetrazione del Centro Storico si rimanda ai criteri descritti dall'art. 25 delle seguenti Norme.

L'installazione di nuovi impianti può avvenire solo nelle aree idonee salvo quanto previsto al precedente art.6.

La riconfigurazione e la collocazione degli impianti sono disciplinati dagli art. 26, 27 delle seguenti Norme.

L'individuazione di nuovi impianti in aree idonee è prescrittiva con riferimento al perimetro delle aree individuate per le singole localizzazioni, ma è indicativa per quanto riguarda la localizzazione puntuale.

In attuazione dell'art. 1 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, **la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, devono avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico mediante il ricorso anche a soluzioni tecnologicamente innovative.**

Nella richiesta di autorizzazione compatibilmente con la corretta funzionalità del servizio i gestori dovranno prevedere la migliore soluzione tecnologica tesa a ridurre al livello più basso possibile l'intensità del campo elettromagnetico.

Il progetto di Piano si compone dell'allegato Relazione di Progetto (D) che individua l'insieme delle aree di proprietà comunale, rappresentate nella Tav. n. 3 Progetto, a disposizione dei Gestori per l'installazione di infrastrutture e dei ponti radio per la telefonia mobile.

Per ogni singola area di progetto la Relazione di Progetto (D) indica delle ulteriori specifiche tecniche.

Art. 12 – Approvazione del Piano

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è approvato con Delibera del Consiglio Comunale.

Il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ha valenza temporale illimitata ma può essere modificato con Delibera di Consiglio, ogni qual volta l'Amministrazione ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto ai Programmi di sviluppo dei gestori di cui ai successivi artt. 13 e 14 delle presenti Norme o in caso di modifica ai strumenti urbanistici vigenti.

L'eventuale modifica puntuale di aree sensibili non comporta alla modifica del Piano, ma tali indicazioni andranno comunque automaticamente recepite.

CAPO III

ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI GESTORI

Art. 13 – Piani di Sviluppo della rete

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e per consentire all'Amministrazione Comunale l'espletamento dell'attività di pianificazione programmazione e coordinamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, i gestori e operatori delle reti di telefonia mobile presentano il Piano di Sviluppo della propria rete.

Il Piano di Sviluppo della rete dovrà individuare tramite un'opportuna cartografia i siti puntuali e le aree idonee scelte dal gestore (per la realizzazione dei nuovi impianti) per garantire i propri obiettivi di copertura e qualità del servizio e l'individuazione delle Stazioni Radio Base soggette a riconfigurazione che si intendono realizzare nell'anno in corso.

Nel caso i Gestori non presentino il menzionato Piano di Sviluppo si prescinde da esso e rimane valido quello presentato in precedenza.

Art. 14 - Istruttoria della verifica di conformità al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile dei Piani di Sviluppo della rete

L'Ufficio competente del Comune dopo il 31 Gennaio di ogni anno avvia una fase di analisi e valutazione degli eventuali Piani di Sviluppo della rete presentati dai gestori. In tale fase il Comune può richiedere degli incontri con i Gestori al fine di poter valutare con maggior dettaglio le richieste ed eventuali modifiche alle stesse.

La fase di analisi avrà una durata di 60 giorni alla fine dei quali verrà rilasciato un parere di conformità.

Nel caso di non conformità dei Piani di sviluppo della rete al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile l'Amministrazione valuta la possibilità di procedere ad una modifica del Piano stesso ai sensi dell'art. 13 delle presenti norme; diversamente si ritengono respinte le richieste non conformi al Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile

CAPO IV

CRITERI TECNICI PROGETTUALI

Nelle aree al di fuori del Centro Storico (art.14.1 delle NTA del PSC vigente) valgono le seguenti disposizioni:

Art. 15 - Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle aree idonee

Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per la realizzazione e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto; in particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree idonee dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'adozione di tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
- l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'intorno. In tal senso si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- il posizionamento, nelle aree urbane consolidate, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto piano, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di rice-trasmissione;
- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'impianto su pali e tralicci di nuova realizzazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
- soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, dovrà rispettare la compatibilità delle strutture rispetto al contesto territoriale;
- la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Le seguenti Norme considerano controindicato:

- il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incumbente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;
- l'impianto di tralicci o pali da terra all'interno dei centri storici;
- l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale;
- nelle pertinenze delle aree sensibili e aree sensibili verdi

Art. 16 – Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle aree sensibili e aree sensibili verdi

Nelle aree sensibili e aree sensibili verdi, per garantirne la massima tutela, è esclusa l'installazione di impianti di telefonia mobile; in particolare in: strutture socio-assistenziali, le strutture sanitarie con degenza, tutte le strutture scolastiche comprese le Università, aree naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 ed in specifiche aree verdi attrezzate di proprietà del Comune.

Art. 17 – Criteri di localizzazione generale di aree idonee del "Nucleo consolidato e nuovi insediamenti"

- a) Nella scelta della localizzazione e nella realizzazione dell'infrastruttura si dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
- dovranno essere evitate disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio;
 - dovranno essere minimizzati i fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - dovranno essere salvaguardati i beni di interesse storico culturale;
 - l'installazione su edifici è preferibile su immobili di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano;
 - è fortemente controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra in aree residenziali densamente abitate.

Art. 18 – Criteri di progettazione nelle aree idonee del "Nucleo consolidato e nuovi insediamenti"

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili:
 - l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
 - l'impianto non deve essere percepibile dai con visivi di particolare valore paesaggistico. È

preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzioni tecnico-progettuali;

- si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni.
2. i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate:
 - le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito
 3. Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si deve usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione.
 4. Devono essere presi in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici:
 - le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;
 - la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.

L'eventuale utilizzo di mascheramenti dovrà essere utilizzato in casi strettamente necessari al fine di salvaguardare ed evitare alterazioni dell'immobile tutelato.

Art. 19 – Criteri di localizzazione di aree idonee nelle "Aree produttive"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area preferenziali del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. In via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti.

Art. 20– Criteri di progettazione nelle aree idonee delle "Aree produttive"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. La percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso.
2. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci.
3. Le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri

impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art. 21– Criteri di localizzazione generale di aree idonee nelle "Aree neutre"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. Nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già compromessi dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.

Art. 22 – Criteri di progettazione nelle aree idonee delle "Aree neutre"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. La percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata dai luoghi di pubblico accesso.
2. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci.
3. È preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone.
4. È controindicato l'utilizzo di ballatoi.
5. I nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate.
6. Le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art. 23 – Criteri di localizzazione generale di aree idonee nelle "aree a servizio"

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area o struttura comunale sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. In via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti.

Art. 24 – Criteri di progettazione nelle aree idonee delle "aree a servizio"

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare ai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;

3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Art.25 Criteri di localizzazione e progettazione nelle aree ricadenti all'interno della perimetrazione del "Centro Storico"

Il Centro Storico della Città di Ferrara (art.14.1 delle NTA del PSC vigente) costituisce oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche che ne hanno determinato l'inserimento nella lista del patrimonio mondiale UNESCO.

In tale ambito, con perimetrazione definita nella Tavole n.3 (secondo l'art.108 delle NTA del RUE vigente), si applicano i seguenti criteri:

- a) La predisposizione di nuove stazioni radiobase (SRB) vedrà come soluzione prioritaria l'installazione in co-siting sulla copertura di uno stesso edificio.

Nel caso in cui gli studi effettuati portassero ad una impossibilità tecnica di installazione in co-siting, sarà possibile installare nuovi impianti di telefonia applicando gradualmente i seguenti criteri; in particolar modo in:

- immobili di proprietà pubblica;
- immobili non vincolati dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.Lgs. 42/2004);
- immobili non appartenenti a classi di tutela del RUE, nonché su quei manufatti e porzioni del fabbricato di documentale origine posteriore rispetto al fabbricato principale, se presenti;
- immobili con classe di tutela di RUE 4,5 (artt. 113, 114, del RUE) ed in particolar modo su quei manufatti e porzioni del fabbricato di documentale origine posteriore rispetto al fabbricato principale, se presenti, qualora si dimostri tecnicamente l'impossibilità di realizzare nuovi impianti nelle precedenti categorie di immobili e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di cui art. 3 della LR n. 31 del 2002);
- immobili con classe di tutela di RUE 3 (art. 112 del RUE), ed in particolar modo su quei manufatti e porzioni del fabbricato di documentale origine posteriore rispetto al fabbricato principale, se presenti, qualora si dimostri tecnicamente l'impossibilità di realizzare nuovi impianti nelle precedenti categorie di immobili e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di cui art. 3 della LR n. 31 del 2002);
- immobili vincolati indirettamente, qualora si dimostri tecnicamente l'impossibilità di realizzare nuovi impianti nelle precedenti categorie di immobili e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici;

- b) immobili di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 42/2004) e negli immobili con classe di tutela di RUE 1,2 (artt. 110,111 del RUE) è vietata l’installazione di nuovi impianti;
- c) La realizzazione di nuove installazioni dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
- la tipologia di SRB ammessa sarà con palo Roof Top, possibilmente sulla porzione di tetto rivolta verso i cortili interni;
 - l’infrastruttura dovrà preferibilmente essere priva di stralli e puntoni;
 - l’infrastruttura dovrà essere tale per cui non sia visibile dalla pubblica via o dagli spazi pubblici nei vari cono ottici di visuale. Le antenne devono fare corpo con la struttura il più possibile eliminando gli sbracci;
 - l’infrastruttura non deve essere percepibile dai cono visivi di particolare valore paesaggistico. La tipologia dei mascheramenti, l’eventuale utilizzo di colori e forme affini all’ambiente circostante sarà soggetta a parere da parte della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002;
 - sarà valutato il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni.

Art.25bis Criteri e prescrizioni per la localizzazione degli impianti nelle “Aree o edifici vincolati” ricadenti all’esterno della perimetrazione del Centro Storico

In immobili di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D.Lgs. 42/2004) e negli immobili con classe di tutela di RUE 1,2 (artt. 110,111 del RUE) fuori dal centro storico è vietata l’installazione di nuovi impianti.

Art. 26– Criteri di localizzazione e di progettazione degli impianti in “Aree con vincoli paesaggistici”

In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l’installazione e la modifica degli impianti è subordinata alla procedura di Autorizzazione Paesaggistica (ex art. 146 e 149 Dlgs 42/2004).

Nelle aree di interesse paesaggistico e ambientale, l’installazione degli impianti, ove consentita e previo nulla osta da parte degli organi competenti, è subordinata all’adozione di soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l’impatto visivo approvate dall’Ufficio competente.

Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si deve usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l’impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi dell’ambiente/paesaggio di inserimento.

L'eventuale utilizzo di mascheramenti dovrà essere utilizzato in casi strettamente necessari al fine di evitare alterazioni del paesaggio per salvaguardarne e tutelarne l'integrità.

Art. 27– Riconfigurazioni

Sono consentite le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

- Aree Sensibili e Aree sensibili verdi: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti senza aumento del numero di antenne in conformità a quanto previsto al precedente art. 9 "**Zonizzazione**"; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui all'artt. 16 e 17 delle presenti norme.
- Aree o edifici vincolati: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti in conformità a quanto previsto al precedente art. 9 "**Zonizzazione**"; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui all'artt. 16, 25 delle presenti norme.
- Nucleo consolidato: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 delle presenti norme.
- Aree produttive: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 15, 19 e 20 delle presenti norme; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.
- Aree Neutre: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 15, 21 e 22 delle presenti norme.
- Aree a servizio: sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli artt. 15, 23 e 24 delle presenti norme; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.
- Centro Storico (art.14.1 delle NTA del PSC vigente): sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti che rispettano le disposizioni dell'art.25 delle seguenti Norme.

Art. 28 – Co-siting

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree sensibili e aree sensibili verdi, è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 27 – Riconfigurazioni delle presenti norme.

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente in area sensibile o su un edificio vincolato con specifico provvedimento è vietata.

Art. 29 – Microcelle

I gestori, nella scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a micro cella, devono dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. Inoltre per cautela, la localizzazione dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturpare.

Art. 30 – Impianti mobili di telefonia mobile

Per impianti non inseriti nel Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in caso di comprovate e documentate esigenze è consentita l'installazione degli impianti con comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione è corredata da parere favorevole dell'ARPA e dell'ASL.

Il Comune, nei successivi trenta giorni, ha la facoltà di richiedere al gestore una collocazione diversa da quella richiesta.

Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 31 – Delocalizzazioni

Ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, l'Amministrazione comunale valuta la ricollocazione degli impianti esistenti nelle aree interessate in rapporto alla presenza di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti stessi, conseguentemente l'Amministrazione potrà incentivare la ricollocazione in ambiti più idonei prevedendo agevolazioni finanziarie.

Nel caso di trasferimento di un impianto esistente da un'area privata a un'area di proprietà comunale, l'Amministrazione potrà valutare l'eventuale applicazione di un'agevolazione finanziaria (ad esempio Canone agevolato).

L'eventuale agevolazione sarà formalizzata mediante apposito contratto.

CAPO V

ISTRUTTORIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 32 – Regime autorizzativo

La realizzazione di nuovi impianti fissi e la riconfigurazione di quelli esistenti per la telefonia mobile è regolamentata secondo quanto prescritto Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n° 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e al rispetto del presente Piano, oltre che alle prescrizioni delle presenti Norme.

Art. 33 – Procedimento per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione o alla modifica degli impianti ed istruttoria

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dell'amministrazione comunale nelle forme e nei tempi previsti dagli art. 87 – 87bis – 87ter e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per i siti di progetto ricadenti all'interno di aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradali, autostradali e ferroviarie dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'ente proprietario dell'infrastruttura stessa.

L'Ufficio competente verifica la conformità dell'intervento alla vigente normativa e acquisisce il parere dell'Ufficio competente in ordine alla conformità dell'intervento al Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico.

Art. 34– Divieti e deroghe

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previste non previste dal Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile salvo comprovate esigenze di copertura del servizio. Prima della presentazione dell'istanza il gestore dovrà fornire all'amministrazione idonea documentazione tecnica atta a dimostrare l'impossibilità di garantire la necessaria copertura del servizio utilizzando le aree previste nella tavola 3 e indicare preliminarmente l'area più idonea individuata per la nuova installazione.

In ogni caso dovranno essere rispettati i criteri localizzativi e progettuali previsti dall'art. 15 e, a seconda dell'area idonea, dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Particolare attenzione dovrà essere posta all'inserimento paesaggistico delle opere, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, valutando tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di copertura del servizio di comunicazione elettronica, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle, "gap-filler" o impianti provvisori in deroga alle incompatibilità del presente Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

CAPO VI

CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 35 – Controllo e vigilanza

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione delle seguenti Norme, avvalendosi della Polizia locale nonché dell'Arpa e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

Art. 36 – Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge 36/2001 per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art.15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs n.259/2003 per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art.98;

Per le violazioni di natura urbanistica ed edilizia delle norme e prescrizioni delle seguenti Norme trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/01 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

Art. 37 - Rinvio, norme generali e transitorie

Per quanto non specificato nelle presenti norme si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, ed ai regolamenti dell'Amministrazione comunale.

Per tutti gli impianti fissi per la telefonia mobile concessi e non attivati entro 360 giorni dalla data della ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca della stessa.